

Omessa allegazione dichiarazione garanzia stabilità occupazione: opera il soccorso istruttorio

Scritto da Interdata Cuzzola | 13/01/2025

È attivabile il soccorso istruttorio dinanzi alla mancata allegazione della dichiarazione a garantire la stabilità occupazionale ex art. 102 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), trattandosi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 gennaio 2025, n. 26.

Ed infatti, il comma 3 dell'art. 101 del Codice consente (e, quindi, impone) alla stazione appaltante di «*richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato*», fermo restando il divieto di modificare il contenuto dell'offerta.

Pertanto, l'omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l'adozione del provvedimento di esclusione dell'operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell'art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «*3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza*») – per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all'interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero «*ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara*»: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del Codice, oltre al richiamato comma 3).